

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1961 (V. Stampato n. 2465)

d'iniziativa dei deputati BONOMI, TRUZZI, VETRONE, PUCCI Ernesto e ARMANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 MAGGIO 1961

Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme, clausole o consuetudini a lui più favorevoli, ha diritto ad una quota non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante da frutto.

Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o al momento della utilizzazione delle piante, quando a questa si proceda durante il corso dell'affitto.

Per i contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'inizio e alla cessazione del contratto di affitto o alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti redigeranno lo

stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1.

Ove, nel corso del contratto, il numero delle piante sia modificato, per qualsiasi causa, in più o in meno, ciascuna parte può chiedere la variazione dello stato di consistenza.

Art. 3.

La presente legge non si applica ai contratti aventi ad oggetto terreni destinati alla silvicoltura, ed ai contratti nei quali la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo, semprechè ciò sia conforme agli usi localmente praticati.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, è nullo di diritto qualunque patto in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.